



NEWSLETTER LAVORO 01 – 2013

Contributi e imposte

1. Detassazione della produttività
2. Detrazioni per figli a carico: innalzamento importi
3. Edilizia: sgravio contributivo per il 2012
4. Ammortizzatori sociali in Lombardia: criteri per l'accesso
5. Enasarco: aumenti contribuzione agenti, contributo previdenziale obbligatorio, massimali annui provvigionali

Novità normative

1. Legge di stabilità: novità in tema di lavoro
2. Congedo parentale ad ore
3. Congedo di paternità

Novità contratti collettivi

1. Terziario: successione dei contratti a termine
2. Metalmeccanici industria: rinnovo contratto collettivo
3. Portieri: rinnovo contratto collettivo

Contributi e imposte

1. Detassazione della produttività

È stato approvato il decreto sulla detassazione dei premi di produttività per l'anno corrente. Per i dettagli della sua applicazione si rinvia alla prossima newsletter.

2. Detrazioni per figli a carico: innalzamento importi

Dal 1° gennaio 2013 le detrazioni per figli a carico sono pari agli importi di seguito riportati:

detrazione per ciascun figlio: 950 euro (rispetto agli 800 del 2012)
detrazione per ciascun figlio minore di 3 anni: 1.220 euro (rispetto ai 900 del 2012)
detrazione figli portatori di handicap (importo aggiuntivo): 400 euro (prima 220 euro)

Si ricorda che le suddette detrazioni familiari per l'anno 2013 riguardano tutti i figli a carico compresi figli adottivi, figli naturali riconosciuti, figli affidati o affiliati.

3. Edilizia: sgravio contributivo per il 2012

La riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2012 viene confermata nel suo ammontare dell'11,50%.

Si specifica che ciò riguarda solo operai occupati per quaranta ore settimanali per il periodo da gennaio a dicembre 2012 e che per poterne beneficiare è necessario aver inoltrato l'apposita richiesta.

4. Ammortizzatori sociali in Lombardia

È stato firmato l'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per l'anno 2013, con decorrenza 1 gennaio. Allo stato attuale, manca però il decreto di attuazione.

Le richieste di cassa integrazione in deroga in Lombardia per l'anno 2013 possono essere trasmesse in via telematica, anche se hanno una modalità di caricamento e presentazione provvisoria.

L'invio si effettua con le stesse metodologie e procedure applicate nell'anno 2012.

5. Enasarco: aumenti

Contribuzione agenti

Dal 2013 aumenta il contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali, passando dal 2.4% del 2012 al 2.8% (di cui 2.4 a carico preponente e 0.4 per l'agente).

Contributo previdenziale obbligatorio

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

ancora liquidate, compresi acconti e premi, aumenterà in maniera progressiva fino a raggiungere il 17%, di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia ed è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

Di seguito uno schema riassuntivo del regime di elevazione graduale:

	Anno di decorrenza e aliquota contributiva							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Massimali provvigionali e minimali contributivi

Il contributo previdenziale obbligatorio di cui sopra è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo: 37.500,00 euro per l'agente monomandatario e 25.000,00 euro per l'agente plurimandatario. Il massimale annuo non è frazionabile.

Di seguito uno schema riassuntivo del regime di elevazione graduale:

Tipologia del rapporto di agenzia	Anno di decorrenza e massimali provvigionali			
	2012	2013	2014	2015
monomandatario	30.000 euro	32.500 euro	35.000 euro	37.500 euro
plurimandatario	20.000 euro	22.000 euro	23.000 euro	25.000 euro

Novità normative

1. Legge di stabilità: novità in tema di lavoro

Si segnalano gli ambiti in cui sono state introdotte novità dalla Legge di stabilità 2013 :

- Ammortizzatori sociali: prorogati a tutto il 2013 (per la casa integrazione in deroga lombarda non è ancora stato stipulato l'accordo quadro)
- Piccola mobilità: La legge di stabilità 2013 non ha prorogato la possibilità di iscrizione alle liste della cosiddetta "piccola mobilità" dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Ad oggi la proroga non risulta inserita in nessun altro provvedimento. Pertanto dal 1° gennaio 2013 i lavoratori in questione non possono più essere iscritti nelle liste di mobilità e la loro assunzione non comporta alcun beneficio contributivo.
- Incentivi per assunzione stabilizzazione di donne e giovani in caso di:
 - trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine di giovani (entro il 29 anni) e di donne
 - stabilizzazione degli stessi soggetti, già utilizzati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o associati in partecipazione con apporto di lavoro.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

(Le trasformazioni o le stabilizzazioni che daranno luogo a contratti a tempo indeterminato sono sottoposte a due vincoli: i rapporti debbono essere vigenti o, al massimo, essere cessati da non più di sei mesi).

- assunzione di giovani (entro i 29 anni) e donne a tempo determinato con un normale orario di lavoro, qualora le assunzioni stesse siano finalizzate ad incrementare la base occupazionale

Le assunzioni e le stabilizzazioni debbono intervenire tra il 17 ottobre 2012, data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ed il 31 marzo 2013 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla newsletter 8_2012.

2. Congedo parentale ad ore

Dal 1° gennaio 2013 è possibile usufruire del congedo parentale anche ad ore, con modalità di fruizione e calcolo stabilite di volta in volta dai CCNL.

È fatto obbligo al genitore che intenda avvalersene di inserire nella domanda l'indicazione dei termini di inizio e fine del congedo richiesto, comunicando la richiesta entro i 15 giorni precedenti l'inizio.

3. Congedo di paternità

La recente riforma del mercato del lavoro ha introdotto due importanti novità riguardanti il congedo c.d. di paternità. Esso si articola in una giornata di astensione obbligatoria dal lavoro (fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso) e in due giorni facoltativi anche continuativi, questi a condizione che la madre lavoratrice anticipi il termine finale del congedo *post partum* per un numero di giorni pari a quelli usufruiti dal padre.

In entrambi i casi la fruizione del congedo è subordinata alla richiesta scritta al datore di lavoro e il pagamento dell'indennità è a carico Inps ed è pari al 100% della retribuzione spettante.

Si precisa che la disciplina di questi congedi si applica alle nascite del 2013.

Novità contratti collettivi

1. Terziario: successione di contratti a termine

Il ccnl del settore terziario ha previsto che l'intervallo temporale tra un contratto a termine e il successivo debba essere di 20 giorni in caso di contratto di durata fino a sei mesi e di 30 giorni per i contratti superiori a sei mesi.

2. Metalmeccanici industria: rinnovo contratto collettivo

È stato siglato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici per il periodo 2013-2015. Le principali novità sono elencate di seguito:

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- Aumento della paga base di 130 euro nel triennio, di cui 35 euro a partire da gennaio 2013. Ai nuovi minimi andrà conglobato l'EDR pari a 10,33 euro.

Livelli	Minimo
1	1.238,44
2	1.363,11
3	1.506,69
4	1.570,59
5	1.679,89
5S	1.797,33
6	1.928,16
7	2.094,48

- Elemento perequativo: (da pagarsi a coloro che non hanno retribuzioni aggiuntive rispetto al CCNL) da gennaio 2014 viene innalzato da 455 a 485 euro

- Fondo Metasalute: contributo

Dal gennaio 2013: due euro mensili a "carico azienda" per ogni lavoratore che abbia aderito e un euro a carico del lavoratore aderente.

Dal gennaio 2015: quattro euro mensili a "carico azienda" per ogni lavoratore che abbia aderito e due euro a carico del lavoratore aderente.

Dal gennaio 2016: sei euro mensili a "carico azienda" per ogni lavoratore che abbia aderito e tre euro a carico del lavoratore aderente.

- Indennità di malattia:

Sono stati aumentati i periodi di trattamento economico al 100% che sono pari a:

- 122 giorni di calendario (cioè 4 mesi) per anzianità aziendale fino a 3 anni;
- 153 giorni di calendario (cioè 5 mesi) per anzianità aziendale tra 3 e 6 anni;
- 214 giorni di calendario (cioè 7 mesi) per anzianità aziendale oltre i 6 anni.

Per gli eventuali periodi di malattia successivi e fino a che il lavoratore abbia diritto alla conservazione del posto (che è rimasta calcolata come nel precedente CCNL) il trattamento è stato elevato dall'attuale 50 all'80% e sono stati particolarmente garantiti i ricoveri ospedalieri da 10 a 61 giorni che sempre saranno pagati al 100%. E' stato superato il cosiddetto meccanismo della "sommatoria", cioè la somma delle malattie nel triennio precedente l'ultimo evento, come criterio per la determinazione del trattamento economico della malattia e si è quindi tornati al calcolo per singolo evento o comunque per eventi interrotti da una ripresa del lavoro non superiore a 61 giorni di calendario.

Per ciascun anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) sono pagati al 100% i primi tre giorni di malattia per le prime 3 malattie di durata fino a 5 giorni.

Per la quarta malattia fino a 5 giorni nell'anno è previsto il pagamento dei "giorni di carenza" al 66% mentre la quinta e le eventuali, successive malattie fino a 5 giorni nell'anno, il pagamento "dei giorni di carenza" sarà nella misura del 50%.

Sono state escluse tutte quelle malattie gravi, brevi e ricorrenti.

E' stata adeguata la parte relativa alla comunicazione dell'assenza, da realizzarsi entro la fine del turno di lavoro previsto e l'invio del protocollo del certificato elettronico entro il secondo giorno.

- Retribuzione per lavoro notturno

Dal 1° gennaio 2013, per i lavoratori turnisti, la percentuale di maggiorazione sarà elevata nella misura onnicomprensiva rispettivamente:

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

- 20% per lavoro notturno
- 60% per lavoro notturno festivo
- 35% per lavoro notturno festivo con riposo compensativo.

Ad esclusione delle attività di gestione e manutenzione, per le ore cadenti dalle 22.00 alle ore 6.00, le suddette percentuali sono elevate alla misura onnicomprensiva del 25%, 65% e 40%.

3. Portieri: rinnovo contratto collettivo

Si riportano di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere da gennaio 2013.

Livelli	Minimo
A1	1.029,33
A2	1.029,33
A3	1.128,03
A4	1.128,03
A5	1.029,33
A6	1.078,61
A7	1.078,61
A8	1.129,84
A9	1.129,84
B1	1.260,29
B2	1.198,23
B3	1.196,16
B4	1.113,71
B5	1.049,29
C1	1.855,23
C2	1.701,38
C3	1.490,17
C4	1.255,12
C4 1°impiego	1.071,46
D1	1.194,93
D2	1.194,02
D3	1.194,02
D4	1.194,02